

Diritti di informazione degli azionisti di una SA svizzera - 2a parte

Come già descritto nell'ultimo numero de "La Rivista", l'azionista della SA svizzera per esercitare i suoi diritti nell'assemblea generale deve essere debitamente informato. Il diritto dell'azionista ad ottenere informazioni è composto dai seguenti elementi:

- Innanzitutto all'azionista viene messa a disposizione la **relazione annuale** del consiglio d'amministrazione, composta dal conto economico, dal bilancio, dall'allegato, dal rapporto annuale e, se prescritto dalla legge, dal conto di gruppo.
- Inoltre, l'azionista, durante l'assemblea generale, può chiedere al consiglio d'amministrazione **ragguagli** sugli affari della società e all'assemblea generale o al consiglio d'amministrazione l'autorizzazione a **consultare** i libri, la corrispondenza e **qualsiasi** altro **documento** della società, nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei suoi diritti. I ragguagli e la consultazione possono essere rifiutati se dovessero compromettere segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione. Ove il rifiuto sia ingiustificato, l'azionista può chiedere al giudice che i ragguagli gli siano forniti o la consultazione gli sia autorizzata.
- Come *ultima ratio*, ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una **verifica speciale** destinata a chiarire determinati fatti, purché ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli si sia già avvalso del suo diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti. Se l'assemblea generale approva la richiesta, la società od ogni azionista possono, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare un accertatore straordinario. Se l'assemblea generale non approva la richiesta, gli azionisti, rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale o azioni per un valore nominale di CHF 2 milioni possono, entro tre mesi, chiedere al giudice di designare un accertatore straordinario. Il giudice dovrà accogliere la richiesta se i richiedenti rendono verosimile che i fondatori o gli organi della società hanno violato la legge o lo statuto della società ed hanno danneggiato la società o gli azionisti della stessa. Il compito di accertatore straordinario di fatto viene attribuito esclusivamente a società di revisione più o meno grandi.

Verifica speciale

L'anno scorso il Tribunale Federale svizzero ha pubblicato diverse decisioni, che confermano e precisano a quali condizioni l'azionista ha diritto a chiedere una verifica speciale:

- Con la verifica speciale si vogliono ottenere – in via sussidiaria - le informazioni che non sono state fornite nella relazione annuale e che non si sono ricevute con la richiesta di ragguagli o della consultazione dei documenti societari.
- Non è necessario che un azionista si sia già attivato in sede giudiziaria per imporre i diritti ad ottenere determinati ragguagli e/o a consultare determinati documenti. Dopo aver esercitato tali diritti nell'assemblea generale senza che siano stati soddisfatti, l'azionista può

chiedere al giudice di autorizzare i ragguagli o la consultazione di documenti o, in alternativa, di istituire una verifica speciale.

- Non è necessario che vi sia un'identità personale tra l'azionista che prima chiede i ragguagli o la consultazione di documenti, quello che poi chiede all'assemblea generale di istituire una verifica speciale e quello che infine chiede l'intervento del giudice. E ammissibile che si tratti di tre azionisti diversi.
- Non è necessario che l'azionista, che nel contempo è amministratore o (in caso l'azionista sia a sua volta una società) è rappresentato nel consiglio d'amministrazione, prima di chiedere una verifica speciale debba aver esercitato tutti i diritti di informazione previsti dalla legge in favore degli amministratori. Infatti, i diritti degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare documenti hanno l'unico scopo di permettere loro di assolvere in modo efficace ed efficiente ai loro compiti di conduzione dell'azienda e controllo, in correlazione con la loro responsabilità.
- Qualora l'assemblea generale rigetti la domanda di istituire una verifica speciale, gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale sociale o azioni per un valore minimo di CHF 2 milioni possono chiedere al giudice di istituirla. Il Tribunale Federale è dell'opinione che tale condizione deve essere adempiuta non solo al momento in cui viene inoltrata la richiesta al giudice, ma almeno fino alla decisione del giudice sull'istituzione della verifica e sulla nomina dell'accertatore straordinario. In un inciso, il Tribunale Federale pare andar oltre, affermando che la condizione deve essere adempiuta almeno fino all'inizio della procedura di verifica, che, ovviamente, segue nel tempo la decisione del giudice di istituirla. Tale inciso ha dato luogo a diverse interpretazioni. Vi è da presumere che il Tribunale Federale sarà obbligato a chiarire la sua posizione.

calderan@altenburger.ch